

Tutela delle foreste vetuste e delle faggete depresse

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. V 1° febbraio 2023, n. 1772 - Spagnoletti, pres.; Arata, est. - Lega Italiana Protezione Uccelli - L.I.P.U. Ody, WWF Italia O.N.L.U.S. (avv.ti Viglione, Tsuno) c. Regione Lazio (avv. Caprio) ed a.

Bellezze naturali - Aree naturali protette regionali o nazionali - Tutela delle foreste vetuste e delle faggete depresse.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato l'11 novembre 2019 e ritualmente notificato il 4 novembre 2019, gli odierni ricorrenti hanno impugnato gli atti di cui in rubrica, domandandone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia.

Con ordinanza nr. 1055 del 19 febbraio 2020 il Collegio ha rigettato la domanda cautelare osservando che *“in relazione al pregiudizio prospettato in ricorso, non sussistono i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari chieste, non ravvisandosi il pericolo attuale di irreparabile pregiudizio alle ragioni della parte ricorrente, trattandosi della predisposizione di un progetto sperimentale finalizzato a verificare le modalità di rinnovo della faggeta depressa, la cui attuazione è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte delle competenti Amministrazioni”*.

Si sono costituite in giudizio la Regione Lazio e l'Università degli Studi della Tuscia, controdeducendo a quanto affermato nell'atto introduttivo e depositando documenti.

All'udienza del 2 dicembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e deve essere respinto.

Nell'atto introduttivo, i ricorrenti – enti esponenziali di interessi ambientali e faunistici – hanno impugnato la determinazione dirigenziale regionale n. G11244 del 28 agosto 2019 (*“Piano di Gestione ed Assestamento Forestale del Comune di Caprarola (VT) – Area interna alla Riserva Naturale di Lago di Vico – Periodo di validità 2019/2020 – 2032/2033. Esecutività”*), nella parte in cui quest'ultimo prevede al punto e):

di consentire al Comune di Caprarola *“...di dare attuazione, di concerto con l'Università degli Studi della Tuscia, a progetti volti alla sperimentazione finalizzata alla conservazione nelle particelle e/o sottoparticelle di Monte Venere e/o di Monte Fogliano, mediante la realizzazione di piccole buche (inferiori a 100 mq) con il taglio di singoli alberi – o al massimo di tre individui inferiori a 70 cm di diametro – con orientamento nord - sud, individuate in modo casuale o dove già presenti dei nuclei di rinnovazione di faggio affermata, con particolare analisi di alberi che, cadendo, non provochino sottocavalli, che siano rilasciati tutti gli alberi morti o senescenti in piedi, tutti gli alberi morti a terra e sia prevista cercinatura di alberi per favorire l'agrifoglio presente e, comunque, con asportazione della massa inferiore al 15% di quella presente”*.

Tale previsione, si porrebbe in violazione dell'art. 34 bis della l.r. n. 9/2017, rubricato *“Tutela delle foreste vetuste e delle faggete depresse”* laddove prevede che:

“Per le foreste vetuste ricadenti nel perimetro delle aree naturali protette regionali o nazionali è fatto assoluto divieto di effettuare qualsiasi forma di utilizzazione. (...) Per le faggete depresse di cui al comma 2 sono vietate le utilizzazioni per finalità produttive fatto salvo i tagli necessari per la conservazione della faggeta o per motivi di pubblica incolumità”.

Con successiva determinazione dirigenziale regionale n. G14790 del 29 ottobre 2019 l'Amministrazione regionale *“PRESO ATTO della nota del 26/10/2019 del Circolo Legambiente “Lago di Vico”, di cui al protocollo regionale n. 859514 del 28/10/2019, che tra l'altro richiede chiarimenti in merito alla previsione di utilizzazione del soprassuolo a faggeta ai sensi del comma 3 dell'art. 34 bis e della sperimentazione con l'Università degli Studi della Tuscia al fine della conservazione della faggeta stessa; RITENUTO che gli elementi di tutela sollecitati dalle sopraindicate associazioni sono già contenuti nell'atto di esecutività citato e nella Determinazione di approvazione n. G15796/2014 - e ribadito nella esecutività - in quanto è stato vietato per tutto il Piano e per tutta la validità dello stesso il taglio della faggeta come da punti a), b) e c) del determinato ed è stato contemplato solamente come eventualità – da autorizzare con apposito atto – la sperimentazione dell'Università degli Studi della Tuscia”*, ha confermato la precedente determinazione, ribadendo che:

il piano è stato approvato nel totale rispetto dell'art. 34 bis della legge 39/2002;

le particelle forestali per le quali eventualmente è possibile presentare interventi sperimentali volti alla conservazione della faggeta -e comunque soggetti a specifica ed autonoma autorizzazione per la quale andranno acquisiti i pareri di competenza-, sono unicamente le P.F. 8, 56/a e 65/a;

dovranno essere rispettati gli obblighi e i divieti previsti dalle Misure di Conservazione di cui alla DGR n. 162/2016.

Tale ultimo provvedimento è stato parimenti impugnato con motivi aggiunti per i medesimi motivi illustrati nel ricorso introduttivo.

La difesa regionale ha controdedotto che il presupposto da cui muove il ricorso ed i motivi aggiunti è quello di trovarsi

in un bosco vetusto ai sensi dell'art. 34 bis della l.r. n. 39/2002 mentre nel caso di specie le aree non sarebbero qualificabili come tali ed, inoltre, ha asserito di non aver “di fatto autorizzato alcun intervento, come già evidenziato nella precedente memoria, ma solamente lasciato aperta la possibilità, per la proprietà, di predisporre un progetto sperimentale, unitamente ad un ente di ricerca, finalizzato a verificare se e come la faggeta stessa si rinnovi, indicando quale “conditio sine qua non” la preventiva autorizzazione da parte di tutti gli enti competenti in materia”.

Ebbene il ricorso deve essere accolto.

Il provvedimento impugnato, in effetti, individua aree ricadenti nella previsione di cui all'art. 34 bis l.r. n. 39/2002, stabilendo:

“esclusione dalle utilizzazioni delle PF classificate a faggeta dal PGAF stesso su Monte Fogliano sebbene l'area basimetrica (g) del faggio talvolta presenti valori più bassi delle altre spp. presenti (PF pure n. 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e miste n. PF 1, PF 2 – g pari a 25% mentre cerro g pari a 37% - PF 4 – g pari a 6% mentre spp. minori pari a 87% - PF 20 – g pari a 2% mentre cerro g pari a 75% - PF 21, PF 22, PF 23 – g pari a 37% mentre spp. minori g pari a 39%)”;

“esclusione dalle utilizzazioni delle PF classificate a faggeta dal PGAF stesso su Monte Venere sebbene l'area basimetrica del faggio (g) talvolta presenti valori più bassi delle altre spp. presenti (PF pure n. 69 e miste n. PF 54 - g pari a 2% mentre cerro g pari a 91% - PF 55, PF 56 – g pari a 30% mentre spp. minori pari a 70% - PF 62 – g pari a 18% mentre cerro g pari a 61% - PF 65)” Cionondimeno, in disparte la qualificazione giuridica dell'area del Monte Fogliano e Monte Venere quale faggeta depressa ovvero vetusta, a venire in rilievo è l'assoluta genericità dell'autorizzazione contenuta nei provvedimenti impugnati in relazione alle aree non escluse.

Risulta carente, infatti, l'indicazione della specifica procedura e/o delle concrete e puntuali modalità di individuazione delle particelle interessate dal taglio, di determinazione della durata degli interventi sperimentali o della loro frequenza, degli oneri che incombono sugli enti che svolgono attività sperimentale in merito alle eventuali dannose conseguenze della propria attività, di esercizio del potere di vigilanza e controllo sulle attività svolte e sui relativi esiti.

Il provvedimento impugnato, quindi, contiene un “rinvio mobile” a successivi e indeterminati progetti di sperimentazione sul territorio (territorio in ogni caso tutelato e di pregio), senza prevedere specifiche procedure di monitoraggio, né obblighi di rendicontazione da parte dell'ente di ricerca.

Né, d'altra parte, il generico riferimento alla necessità di ottenere il concerto delle Amministrazioni interessate vale a garantire idonea tutela a quell'area che appare, invece, nella piena disponibilità di una futura e non meglio specificata attività sperimentale.

Per le ragioni che precedono il ricorso può essere accolto.

Stante la natura e novità della controversia le spese processuali vengono compensate.

(Omissis)